



TUTELA LEGALE DAL 1932

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. fondata nel 1932

Sede e Direzione Generale - P.zza San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.09.206.01 / 011.562.73.73 - Fax 011.562.1.563
Cod. Fisc. - P.IVA - N Iscr. Reg. Imprese 00903640019 - R.E.A. 115282 - Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N 1.00024 del 03/01/2008
Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v.

Tutela legale

CONVENZIONE PLURIASS SCUOLA

Anno Scolastico 2018/2019

Pluriass Assicurazioni

Sede legale ed amm.va: 28100 NOVARA via Giotto, 2 tel. 0321 629208 fax 35278 E-mail pluriass@libero.it



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in Trieste - via San Francesco 5/11 - P.O. 17 - tel. 010 5627373 - Fax 010 5621563
Società di Credito - Codice Tributario: 17/00 - Partita IVA 05903640119 - Codifica Sociale: 17/20/100
e-mail: luca@assicurazione.com - www.assicurazione.com

POLIZZA TUTELA LEGALE PER ALUNNI DI ISTITUTI SCOLASTICI

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I DECORRENZA

L'Assicurazione decore dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decore dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento; se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende copertura dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all' Assicurato (artt. 1892-93 C.C.) Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA; validità 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, la garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO; si intende il verificarsi dell' evento dal quale troe origine la verenza. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. In particolare per:

Verenza contrattuale: il momento in cui una delle parti inizia à violare le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli accordi anche verbali.

Verenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto, il momento nel quale la parte ne riceve comunicazione, ai fini dell'attivazione della garanzia, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Verenza contrattuale: per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all' Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Verenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per evenli verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO; AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1892-3-8 C.C.). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1897 C.C.).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.). È altresì facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

Art. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatore, traduttore, Spese di Soccombenza e Registrazione atti giudiziari è prestato. **VEDI OFFERTA CAPITOLATO** nell'anno assicurativo ed è fissato in **VEDI OFFERTA CAPITOLATO fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici**. Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 per vertenza, al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa in Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extracontrattuali".

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo con i massimali previsti dalle altre Polizze.

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altra atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, allegando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente prima di conferire incarico al Legale o Perito, **salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo**.

Art. VII GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali lo Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, onde evitare conflitto di interessi, la scelta del Legale effettuata dall'Assicurato sarà operante sin dalla fase stragiudiziale.

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio pena la decadenza dai benefici del contratto.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva senza preventiva autorizzazione della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolanzzandone la posizione agli effetti legali. Non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti Incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali è previsto espressamente l'intervento della Società a titolo di rimborso -, né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza dai benefici del contratto. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE per DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, in mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione - Spese Legali di Avvocato Domiciliatario, la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta, non rimborso sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio.

L'facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle siano ratificate dal competente Consiglio dell'Ordine.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Professionista abilitato patrocinante in tale sede.

Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperta dallo stesso Legale.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente saranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il contratto dopo ogni denuncia o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso. Se il recesso è disposto dalla Società, con preavviso minimo di 60 giorni, la Stessa rimborserà al Contraente la quota di premio netto pagato e non goduto.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il Contratto, dove figura quale contraente un Istituto Scolastico, si intende di durata annuale, senza facile rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

E' competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, l'Agenzia assegnataria del contratto, nonché il luogo in cui è residente il Consumatore.

Art. XII - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e L'Agenzia è valida senza la ratifica scritta da parte della Direzione.

Art. XIV - NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato.

Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge.



Scritto a stampa con stampante a laser - Via San Giulio 4 - 21040 Casteggio (PV) - Cap. 21.500 - P.IVA 00215610156
www.uca-assicurazioni.com - 010 0200000 - 020 0200000 - 020 0200000 - 020 0200000

Mod. UCA/TC/05_2/98R

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE le SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII CGP:

- un **LEGALE**;
- un **PERITO D'UFFICIO (C.T.U.)**;
- un **PERITO DI PARTE** ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.I.P.);
- un **INFORMATORE** per la ricerca di prove a difesa;
- un **INTERPRETE** per sinistri, controversie avvenute all'estero per l' assistenza nel corso dell'interrogatorio;
- un **TRADUTTORE** per gli atti di causa. La traduzione verrà eseguita dalla Direzione.

L'ASSICURAZIONE PREVEDE:

AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI - PER POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE -

La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500.00 di offerta - indennizzo. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione. Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. Esclusioni: polizze malattia, inabilità temporanea da infortunio R.C.A., R.C. diversi.

SPESE LEGALI DI SOC COMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (art. 541 C.P.P.); SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535, P.P. co. I)

ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni Speciali per le scuole, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da compravendita, permute di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche finanziaria - leasing - , controversie con Istituti od Enti Previdenziali. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, detenzione di sostanze radioattive, sofisticazione. Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente - Assicurato e la Società UCA.

SOGGETTI ASSICURATI: IL CONTRAENTE e GLI ALUNNI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni Generali di Polizza è sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede:

SEDE CIVILE:

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLICO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando vi seguano Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

- DANNI AI FABBRICATO, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicate

VERTENZE CONTRATTUALI: CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE

RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di ditore sempre che i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i casi di pura insolvenza.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o
HIALI indicate in polizza.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DEGLI ALUNNI - stage formativi e equipollenti (massimo esborso Euro 5.000,00); il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Esclusioni: spese di soc.combenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Periti e di Soccombenza esclusivamente, ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni comminate, sempre che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di obblazione.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, perché l'imputato non lo ha commesso, per insufficienza o contraddittorietà di prove, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e per patteggiamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: L'Assicurazione comprende l'assistenza per la presentazione di opposizioni, ricorsi avverso illeciti amministrativi quali o titolo esemplificativo e non limitativo: Tutela della Privacy - Sicurezza sul lavoro - Smaltimento rifiuti - Igiene prodotti alimentari.... La garanzia è prestata per rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

Ditesa in sede civile: la Società UCA interviene per la difesa in sede civile e di soccombenza ad esaurimento ed integrazione del massimale di R.C., quando è operante quest'ultima copertura assicurativa.

A favore degli alunni dell'istituto Scolastico Contraente per:

- azione legale per gli infortuni avvenuti in ambito scolastico per i quali scaturisca un indennizzo accertato e liquidato per postumi invalidanti superiori a 8 punti percentuali;
- in tutti i casi in cui l'alunno o chi ne è responsabile, venga coinvolto in procedimenti penali o civili, come previsto dall'art. V, per il recupero dei danni subiti a seguito di lesioni personali e, per la parte passiva, ad integrazione e/o esaurimento del massimale di R.C.T.

GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esercita in sede diversa dal giudizio, volta al compimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es., di proprietà e limitata nel caso ad es., di usufrutto), e conseguenti oneri e doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

DOMANDA RICONVENTZIONALE: richieste avanzate dal convinto in giudizio nella comparsa di costituzione e risposta ed oggetto dello stesso giudizio.

GIUDICATO: la sentenza è passata in giudicato quando non è più appellabile.

REATO: violazione di norme penali. **Delitto** per il quale è prevista la pena della reclusione e/o la multa. **Contravvenzione** per la quale è prevista la pena dell'arresto e/o l'ammonita.

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti.

SPESA DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.C. 1° co.); spese del procedimento, dovute allo Stato.

SPESA DI SOCCOMBENZA - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 541 C.P.P.): Spese che la parte soccombenza - imputato è condannato a rimborsare alla parte vittoriosa.

VERTEZA AMMINISTRATIVA: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico deciso dall'Autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato ecc..

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento della Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. Può essere Pecuniaria: pagamento di una somma di danaro - Accessoria: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DE PENALIZZATO - fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza all'Art. 185 D Lgs. 209/2005 e alla Circ. ISVAP 518/D del 21/11/2003. Il presente contratto è concluso con la Società UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA avente sede legale in Italia, Torino, 10123, via S. Francesco da Paola n° 22.

UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/1/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994.

La LEGISLAZIONE APPLICATA è quella italiana.

EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI devono essere inoltrati per iscritto a UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Direzione - Ufficio Relazioni con la Clientela - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n° 22 10123 TORINO - Tel. 011.562.73.73 int. 19 - Fax 011.562.15.63 - e-mail reclami@uca-assicurazione.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952-C.C.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo.


Soc. UCA Assicurazione S.p.A. - Via Francesco Saverio Ferranti, 10 - 10123 TORINO - Capitale Sociale € 200.000.000
Soc. UCA S.p.A. - Via Francesco Saverio Ferranti, 10 - 10123 TORINO - Capitale Sociale € 200.000.000



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Sede e Direzione Generale di Roma - Via Enrico Fermi, 11 - 00131 Roma - Tel. 06/547193 - Fax 06/5471563
Sito ufficiale www.assicurazionespeselegali.it - C.F. 00130400419 - Capitale Sociale € 7.000.000

POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I - DECORRENZA

L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nello polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decorre dalla ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, se alle scadenze convenuto il Contratto non paga premi sufficienti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo questo della scadenza e riprende operativa dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colposse e contravvenzionali per fatti ivenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (art. 1892-93 C.C.). Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sanzioni di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA: validità 12 mesi per sinistri sorti nel periodo di 120 giorni immediatamente dopo la risoluzione del contratto, la qualora viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzione per oltre 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: incassabile assicurato per evento.

INSORGENZA DEI SINISTRI: si intende il verificarsi dell'evento dal quale fanno origine le vertenze. Qualora tale evento si protraggere ulteriormente nell'attuale esistenza, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si manifesta la prima azione od omissione.

In particolare per:

Vertenza contrattuale: il momento in cui uno delle parti ritiene di violare le norme di legge o di quelle riguardanti i contratti e gli accordi anche verbali.

Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione dell'attività lavorativa nel quale la parte ne riceve comunicazione definitiva della revoca della garanzia, l'assicurazione vale per l'intero periodo dei 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o da dismissione in garanzia dell'Assicurato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Veritenze: i limiti sono: per fatti o inadempimenti verificatisi sul territorio Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trasmessi davanti gli Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

Vertenza Extragiudiziale - Fatto Reale - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE

Il mutamento di rischio riguarda il contratto per sé, e per conto di terzi, in ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo di pagamento del premio stabilito. Il Contrattante deve dare avviso scritto all'Assicurato entro 10 giorni dalla scadenza di 120 giorni previste o relevanti del Contratto la seguente riforma:
- trasferire che includono solo valutazioni o suffraggiamenti;
- trasferire e compiere la perdita totale o parziale del diritto a proteggere, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1891 e ss. 1); il contrattante è tenuto a dichiarare le eventuali valutazioni e trasferimenti alla quale Società adeguerà in aumento e/o aumentare il premio e le rate successive alla commissione (art. 1891 C.C.).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o stabili elementi considerati a titolo di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di cinque anni assicurativo secondo lo variazioni intervenuto. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere composte nei 15 giorni dalla comunicazione, da parte della Società.

Nei casi in cui il Contrattante non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).

Framme la facoltà della Società richiedere, in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il prezzo di polizza.

Art. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, informatore, traduttore, Spese di Sincronizzazione e Registrazione, di giudizio è prestato. VEDI OFFERTA CAPITOLATO nel piano assicurativo ed è fissato in VEDI OFFERTA CAPITOLATO fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici.

Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.1. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00. Nel veritiero, al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Diritti In Sedis Civile Per Veritenze Contrattuali Ed Extragiudiziali". Qualora il Contrattante Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo al cumulo di tali massimali previsti dalle altre Polizze.

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto per venga di recordato, deve essere inviato tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza obbligando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovato irragionevole, pena la perdita del diritto all'Indennizzo.

Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società

che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare uno funziona definitorio, sia direttamente che a mezzo Professionisti dc essa incaricati, salvo così di comprovato urgency, ricordando i quali Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, avvedendo contestualmente benestare scritto alla Società.

Nell'eventualità di esaurimento della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società rafficherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti sono dissidenze con la Società, onde evitare conflitto di interesse, la scelta del legale effettuato dall'Assicurato sarà operativa in tutti i casi programmati.

Le vertenze civili penali e amministrative promosse sia a contro, sia persone, ovvero per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o contrari, si considerano a tutti gli effetti unico silenzio o in garanzia prestato viene ripartito fra gli Assicurati coinvolti, si prenderanno d'loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi imposta.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e restituire in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere

polizza e sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede

SEDE CIVILE

VERTESENTE EXTRACCORATTUALE

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATO ILLECITO DI TERZI comprensivo

SCOMPLIMENTO

• I DANNI - Querela quando vi seguirà l'Costituzione di Punto Civil
Euro.

DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché
TAMPIANI della SEDE e/o RISULTATI INERENTI

VERTESENTE CONTRATTUALE: CONTRATTO DI FORNITURA MERCI e

PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATE DA E AL CONTRAPARTITE

RECUPERO DANNI SUBITI IN QUALITÀ DI OLTRENSIMPRE CHE IVI
RISULTINO ACCESI/NELLE TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE. Sono esclusi i danni
di perduzione.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE delle EDF
e/o IMBALLI se indicati in polizza a condizione che l'valore dei
lavori non sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso
incapacità per imbari superiori.

La Garanzia a titolo comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI
REALI (relativamente alla SEDE e/o RISULTATI indicate in polizza).

CONTROVERSI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI (i dipendenti
sono i risultati di collaborazione coordinata e continuativa
leggermente assunti; massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale
corrispondente si intende per vertenza e per anno assicurativo,
independemente dal massimale previsto per le altre garanzie.
L'assicurazione vede per l'affissione fissarsi 120 giorni dal
parzionalimento del presente contratto o dall'inserimento in
garanzia dell'Assicurato). Esclusioni: ricorsi collettivi e spese di
socombinenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTESENTE CONTRATTUALE ED
EXTRACCORATTUALE

• I. Credentiale deve rispondere per danni diretti a terzi o
convenuto in giudizio in sede civile per richiesta di risarcimento
di qualsiasi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V.C. 6 P
(per le Spese Legali, Pedali e di Soc.) compreso esclusivamente nel
recupero del massimale della polizza di Responsabilità Civile
simile che la Garanzia abbia integralmente erogato il massimale
assicurato previsto.

SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso
il reato gravissimo nonché controvazioni comminate, sempre
che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di abilitazione
DUPLICICE DIFESA PENALE per imputatori colposi. A richiesta
dell'Assicurato, la Società raffigherà riconco da un Legale da rete
per il reato oltre a quello già eventualmente riconosciuto dalla
significazione di R.C.

INDEBITAMENTI COLODOSE rimborso spese, competenze ed oneri
del legale subordinatamente all'archiviazione di nullatenzione o
avvocato con sentenza definitiva passata in giudicato. Benché
il sentito verbo non costituisce reato, o non è previsto nella
legge o non reato, perché l'imputato non lo ha comunito, non
ostacolando così l'admissione di prove, o in caso di
imputazione del relatore colposo. Sono esclusi
i casi di estorsione riferita per qualsiasi causa e per
il conseguimento.

INTITOLAZIONI AMMINISTRATIVE: l'Assicurazione comprenderà l'avviso inviato per la presentazione di opposizioni, ricorsi diversi degli
interessati, qualunque titolo esemplificativo e non limitativo, tutela
degli Privacy, Sicurezza sul lavoro - Smaltimento rifiuti - Igienico
e sicuro abbattimento... La garanzia è prestata per imbari spese
e competenze, ricorsi per l'Opposizione all'Autorità Competente ai
titoli citati e per il diritto avverso tutte le sanzioni nominate agli
titoli citati nel criterio cui riconosca sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY

• I. La Garanzia si basa sulle norme di protezione dei dati personali stabilite nei
respecti delle finalizzazioni, obbligando coloro che elaborano
e conservano dati personali a rispettare le norme di privacy, in
accordo con la Protezione dei dati, predisponendo una norma di

dichiarazione sottoscritta dal titolare e dal Responsabile del
trattamento. La legge prevede ipotesi di responsabilità
penalmente da facoltà, conservazione dei dati e
notificazione degli versi di Garante, purtroppo sente penale della
recazione e in sede amministrativa con sanzione pecunaria. Un
inquinio per la ditta a penale per reati colposi per reati dolosi
subordinatamente ad assoluzione e per la presentazione di ricorsi
in sede amministrativa per sanzioni pecunarie originariamente di
importo superiore a Euro 500,00;

massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

SICUREZZA SUL LAVORO: ditta penale per reati colposi e per
controvazioni di importo pari o superiore a Euro 1.000,00
(conseguenti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 624
758/74 e 494/74 (quale comitente) e successive modifiche in
materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa direttamente
all'individuo amministrativo per sanzioni originariamente comitentali di
importo superiore o cumulato pari o superiore a Euro 1.000,00
massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

RISCHIO IN ITINERE: la garanzia è operante durante il percorso
casa scuola e viceversa, su strade pubbliche, alla guida di
qualsiasi mezzo di locomozione pubblico e privato o in qualità di
peritano o trasportato, un'ora prima e un'ora dopo le lezioni;
le attività scolastiche regolarmente autorizzate, per le seguenti
prestazioni:

spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e penale, compresi
oneri di registrazione, con libera scelta del Legale, purché non si
sia data comunicazione prima dell'elicitorio, per recupero danni alla
persona e alle cose dell'Assicurato;

- spese di difesa e giustizia penale (art. 533 c.p.p. II comma);
onerie di socombinenza occorrenti alla finita dell'Assicurato nel
caso di conseguenza causata dalla circolazione sfiduciata.
massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

ESCLUSIONI: le garanzie non sono operanti per il conduttore
sopravvista di regolare ed idonea a potere o autore di
comportamento doloso.

ESTENSIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

ESTENSIONI - (le estensioni A B C D sono operanti solo se
cogestito la casella a margini)

A - La garanzia è estesa all'ambito delle vertenze in cui l'Istituto
Scolastico giuridicamente autonomo non possa appoggiarsi in
proprio difensore in caso di resistenza o il suo diritto in caso di
recupero dei danni presso l'Avvocatura dello Stato in quanto
venuta dichiarata da quest'ultimo la propria indisponibilità ad
assistere l'Istituto Scolastico. Sono comprese le cause dibattute
davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle di
carattere sindacale. L'Istituto può eleggere il proprio Legale
e/o Perito e affidare l'incarico previa approvazione della
Compagnia.

**B - CONTROVERSI AMMINISTRATIVE PER DIRIGENTI
SCOLASTICI, DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MEMBRI DEGLI O.C.**

DELIBERANTI: la garanzia è prestata per le controversie
impostandole sia nell'ambito dell'autonomia operativa sia nel
caso di riconoscimento di invalidità da parte della Pubblica Amministrazione
per i fatti di cui sopra la Società imborserà le spese legali e penali
una volta riconfermata l'assenza di dolore dell'Assicurato. Francheggi si
a 100 come da C.G.A. Quando è compresente ed efficiente il
capo di istituto o responsabile di Responsabilità Civile, la garanzia si presta
solo alla integrazione del massimale, se insufficiente, di
Responsabilità Civile.

B1 - CONSULENZA LEGALE: la copertura assicurativa detta
Consulenza Legale viene accordata esclusivamente per le cause
di litigio dove in luogo dell'Avvocatura dello Stato
l'Amministratore incaricato della propria costituzione o dlesso l'
Dirigente Scolastico (art. 417/bis - comma 1). Nelle controversie
relative al rimborso del lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si cura di quanto comma dell'articolo 413.
Sistematicamente al giudizio di primo grado le amministrazioni
dette possono ricorrere in giudizio avvalendosi di propri funzionari
monili (manifattura generale o speciale per ciascun giudizio); i
massimali di cui si tratta è stabilito in Euro 5.000,00 con il limite di Euro
10.000,00 per ciascuno.

C - CONTROVERSI AMMINISTRATIVE PER DOCENTI E

DIPENDENTI SCOLASTICI: lo garantisce e efficace solo per i casi di
vergognoso mancato
vergognoso commesso con lo svolgimento degli esami di Stato e
delle lessioni di scuola fino:
- per avvenimenti disciplinari ed amministrativi rilevati dalla L.R. 9
- o avvenuti a fatto di natura colposa (negligenza, imprudenza e
scelerato), ma non di natura dolosa;
- verificata presso il Tribunale competente la segnalazione trasferibile
al tribunale o soci di servizio, subordinandamente ai sensi della legge
sanzionante.

O - SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIARIO per giudizio civile
e risarcimento danni ed valore superiore ad € 5.000,00 tratti dall'avvocato
domiciliario italiano - Vaticano, S. Marino, Guadalupe e legge
esercizio dell'Assicurato non stabile studio in località lacunare parte
del Distretto di Corte d'Appello in cui è insomma il tribunale
competente e debito forse rappresentare da ultimo professionista
in quanto componeranno le spese legali accortate anche per
l'avvocato domiciliario sono esclusi gli oneri per la liquidazione
stragiudiziale, compatti in via eccezionale.

GLOSSARIO GIURIDICO

Al termini che seguono le Parti intituiscono il significato sotto
specificato:

CONTRATTO: l'oggetto che stipula l'assicurazione

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Controente

SOCIETÀ UCA ASSICURAZIONI S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifica il fatto - verità.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata o carico
dell'Assicurato in caso di rischio.

TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE: tutta folla che precede o viene
esposta in sede diversa dal giudizio, volta all'esponente del
contenzioso avvalendo l'incarico di Giudice.

VERTENA CONTRATTUALE: contava se interessa l'esistenza, la
validità o l'esecuzione diatti accordi, contratti conclusi fra le Parti
anche verbalmente, con conseguente incolumità delle
relative obbligazioni.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente di fatto giudizio.
Non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un
conferimento - anche giuridico.

DRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un
determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es., di proprietà
e limitata nel caso, ad es. di diritti), e conseguentemente dover
per terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

DOMANDA RICONVENTUALE: richiesta avanzata dall'convenerito in
qualequier comporto di costituzione o ripetuta ed oggetto dello
stesso giudizio.

GIUDICATO: la sentenza è pronunciata giudicato quando non è più
possibile.

REATO: violazione di norme principali dello Stato o di quelle a
renza della reclusione e/o la multa. Convenzione per la quale si
prevede la pena dell'arresto o l'ammarcina.

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso
(art. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza
imperita, osservanza leggi e regolamenti (art. 42 e
43 C.P.).

SPESA DI GIUSTIZIA PENALE (art. 515 C.P.C.): le spese del
procedimento dovute allo Stato

SPESA DI SOCORSO: SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE
DELLA PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL
PROCEDIMENTO PENALE (ART. 541 C.P.C.): Spese che
il dente sollecitante - imputabile e onerabili da chi ha subito
il danno.

VERTENA AMMINISTRATIVA: confermato in una delle due Patti
ratificato o un Ente Pubblico deciso dall'Autore: Amministrativa
competente I.A.R., Consiglio di Stato ecc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento della Autorità
Amministrativa/Giudice a conseguenza della violazione di
dipendenze generali, l'obiettivo principale è il mantenimento di una
certa disciplina. Accessorie sono diverse: qualche
disponibilità revoca, sostituzione, confisca, sequestro, termine.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DE PENALIZZATO: fatto che per le leggi

norme penali più rigide e che si estende a ogni transazione, sia pure
solitaria, di denaro, obblighi, di amministrazione.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata all'fine di fornire al Controente tutte le
informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto
di assicurazione, disciplinato agli Art. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è
predisposta in osservanza all'Art. 185 D.Lgs. 207/2005 e alla Cir.
ISVAT STB/0 del 21/11/2003.

Il presente contratto è concluso con la Società UCA

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITAI S.p.A. ovvero società legale
di fatto 10/123 Via S. Francesco da Paola n° 22
UCA ASSICURAZIONE è iscritta nel Registro delle Imprese di Torino,
con n. 38/33 e è stata autorizzata a esercizio dell'attività
riscontrativa con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del
16/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. In **LEGISLAZIONE APPLICATA**
è quello italiano.

**EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA
GESTIONE DEI SINISTRI:** devono essere inviati per iscritto a UCA
ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITAI S.p.A. - Direzione - Ufficio
Reclami e Contatti Clientela - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n°
22 10123 TORINO

- Tel. 011 562 73 73 int. 10 - Fax 011 562 15 63 - e-mail
reclami@ucaassicurazioni.com. Qualora l'esponente non si
ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o, caso di assenza di
risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all'ISVAP - Servizio Ufficio degli Utenti, Via dei Quirinali 21,
00187 ROMA, concedendo l'esposto della documentazione relativa
che riguarda trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie
riguardanti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della
responsabilità si ricorda che permette la competenza
esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
altre conciliazioni ove avvistati.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda
ai sensi art. 2932 C.C.

**Si dichiara l'attenzione del Controente sulla necessità di leggere il
contratto prima di sottoscriverlo.**
Sede è Direzione Generale di Torino - Via San Francesco da Paola
n° 22 - tel. 011 5627373 - Fax 011 5621563 - Cod. fis. e P.IVA
0003640019

Lo redatto a Losanna il giorno 3 settembre 2003 e reso pubblico il giorno
23/09/2003 A. B. TRADATORI Vattu